

N. 344/12 Reg. Gen. notizie di reato

GEN/TRI Mod. 04

N. 58/14 Reg. G.C.U.



Sentenza N. 3

Data sentenza

24 gennaio 2015

REPUBBLICA ITALIANA

Data deposito

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

26 febbraio 2015

Estensore dr. *fr*

Il Tribunale militare di ROMA - 2^a sezione

FRATTAROLO

compost dai signori:

Data di Irrevocabilità

1. dr. Antonio LEPORE Presidente

2. dr. ssa Francesca Maria FRATTAROLO Giudice

addi 19

3. C.F. Roberto DONATI *

Inviato estratto esecutivo

4. _____ *

a:

5. _____ *

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del dott.

N. Reg. Esec.

Antonella MASALA

e con l'assistenza del Dr. Marco CANCELLIERI

addi 19

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

redatta scheda casellario

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di _____, nato a _____) Campione penale art.

(SA) il _____ e residente a _____) in via _____ n. _____

domiciliato dichiarato ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.p., maresciallo Impugnazione proposta da:

capo CC in servizio presso l'Aliquota _____ di _____

(RM), _____ libero, presente.

IMPUTATO di

"DIFFAMAZIONE PLURIAGGRAVATA" (artt. 227 comma 1 comma 2

c.p.m.p., 47 nr. 2 c.p.m.p.) perché, Maresciallo Capo CC effettivo

all'Aliquota presso la Compagnia CC
 inoltrando alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero
 Difesa un ricorso gerarchico avverso la propria documentazione
 caratteristica –atto destinato, per sua stessa natura, alla lettura da parte di
 più soggetti-, offende la reputazione dei proprio superiori Lgt. CC
 e Cap. CC, ivi sostenendo
 con riguardo ai giudizi espressi dai predetti: *“in data 25.1.2012 veniva
 notificato al) il provvedimento in esame, ove veniva
 valutato inferiore alla media con un giudizio umiliante e delegittimante,
 frutto di un vero e proprio atteggiamento persecutorio”; dal documento
 in discussione viene fatto ampio ricorso a termini offensivi e
 contraddittori, quanto falsi e immotivati...”; la denunciata illegalità della
 valutazione caratteristica si inserirebbe poi nel quadro di una palese e
 sistematica opera di mobbing...”; “ed è proprio da queste singolari
 volontà di parte...che si vuole raggiungere la risultante del danno non
 solo professionale e personale dell'...’, ma addirittura psicofisica data
 la sua persistenza, e che ha in concreto prodotto, con lo scopo di liberarsi
 di una persona ritenuta indesiderata. In tutto questo non appare illogico,
 né frutto di fantasia, il convincimento profondo dell'... di essersi
 trovato al centro di un'operazione abilmente architettata...”* Con le
 aggravanti del grado rivestito e dell'attribuzione di fatti determinati. In
 Roma, in epoca prossima e successiva al 13.2.2012.

Svolgimento del processo

Con decreto in data 19/6/2014 veniva disposto il rinvio a giudizio nei
 confronti di, in atti generalizzato, in ordine al reato di

Diffamazione pluriaggravata, come in imputazione descritto.

All'udienza del 24/9/2014, presente l'imputato, e dichiarato aperto il dibattimento, il Pubblico Ministero chiedeva l'acquisizione, quali prove documentali, del ricorso gerarchico datato 13/2/2012, contenente le espressioni contestate, e della scheda valutativa relativa all'imputato; chiedeva altresì l'escussione dei testi di lista.

Il difensore chiedeva il controesame dei testi del PM e l'esame dell'imputato. Il Tribunale ammetteva le prove documentali e testimoniali richieste dalle parti, essendo le stesse legali e pertinenti ai fatti di causa.

All'udienza odierna si è proceduto all'escussione dei testi Adamo, Guidobaldi, Pappalardo e all'esame dell'imputato.

Esaurita l'istruzione dibattimentale le parti hanno concluso nei seguenti termini:

- il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di mesi 9 di reclusione militare con i benefici di legge;
- il difensore di parte civile si è associato alle richieste del PM, rassegnando conclusioni scritte;
- il difensore dell'imputato ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in subordine ha chiesto riqualificarsi il reato come ingiuria semplice, in ulteriore subordine il minimo della pena con la concessione dei benefici di legge.

Motivazione della decisione

All'esito dell'istruzione dibattimentale compiuta, questo Collegio ritiene doversi derubricare il reato di Diffamazione aggravata ex art. 227, II comma, c.p.m.p., nella fattispecie semplice di cui al I comma del

L. M. F. Guidobaldi

medesimo articolo, ravvisando l'insussistenza della circostanza della "attribuzione di un fatto determinato"; conseguentemente, mancando nella specie la richiesta di procedimento del Comandante di Corpo ex art. 260, II comma, c.p.m.p., ritiene doversi pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 529 c.p.p. per mancanza di una condizione di procedibilità.

Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato _____), all'epoca dei fatti Maresciallo Capo CC effettivo all' _____ la Compagnia CC _____ mediante l'inoltro di un ricorso gerarchico avverso la "documentazione caratteristica" relativa al periodo dal 1/1/2011 al 16/9/2011, ove veniva valutato "inferiore alla media", avrebbe offeso la reputazione dei superiori in grado, Lgt.

_____ e Cap. CC _____ - rispettivamente estensore e primo revisore della scheda valutativa dell' _____ - inserendo, nel suddetto ricorso, le espressioni riportate in imputazione.

Dall'esame dell'acquisito documento datato 13/2/2012, recante la firma dell'imputato e indirizzato alla Direzione Generale del Personale Militare V° Reparto - 19^a Divisione Documentazione Carabinieri Servizio contenzioso e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, è emerso che il Mar. _____ - circostanza del resto ammessa dallo stesso imputato nel corso del suo esame dibattimentale - propose ricorso gerarchico chiedendo l'annullamento o il riesame della documentazione caratteristica che, relativamente al primo semestre 2011, riportava un giudizio complessivo finale non condiviso dall'interessato.

Nell'ambito di questo ricorso, l'imputato, a sostegno della propria tesi,

sosteneva che la valutazione negativa così formulata nei suoi confronti era *“frutto di un vero e proprio intendimento ed accanimento persecutorio”* oltre ad essere inserita in *“una palese e sistematica opera di mobbing”*, ovvero formulata allo *“scopo di liberarsi di una persona ritenuta indesiderata”*.

Da un punto di vista oggettivo, sussiste la fattispecie ipotizzata di diffamazione posto che, in primo luogo, lo scritto in questione era destinato ad essere letto da una pluralità di destinatari, soggetti competenti ad istruire l'iter amministrativo dell'impugnazione, ed inoltre, le affermazioni surriportate risultano potenzialmente idonee a ledere la reputazione delle suindicate persone offese, essendo a queste ultime nella sostanza attribuiti intenti e comportamenti non conformi ai doveri di un superiore che rivesta le funzioni di redattore e/o estensore delle note caratteristiche.

Ritiene questo Giudice, tuttavia, che nella specie non emerga l'integrazione della circostanza aggravante tipica del reato in esame - necessaria per la procedibilità d'ufficio dello stesso - del consistere l'offesa nella attribuzione di un fatto determinato.

Nell'ambito dei delitti contro l'onore, la sussistenza della circostanza in questione non viene commisurata al dato quantitativo afferente il numero dei particolari menzionati per descrivere il “fatto”, bensì al dato, qualitativo, del grado di concretezza e credibilità che l'enunciazione di quel fatto presenti.

In altre parole, il grado di “determinatezza” di cui il fatto, potenzialmente diffamatorio, deve essere caratterizzato perché si possa ritenere integrata

Prof. M. S. S. S. S. S.

l'aggravante in esame, deve essere tale da suscitare nell'ascoltatore/lettore del fatto, la rappresentazione sostanziale di un accadimento nella sua concreta individualità.

Tale requisito sembra per l'appunto mancare nel caso di specie laddove, nello scritto oggetto dell'imputazione, pur utilizzando il Mar.

espressioni offensive nei confronti dei superiori, Lgt. e Cap.

non si ravvisa l'elemento della determinatezza del fatto attribuito agli stessi, non esponendo l'imputato quali siano i comportamenti che hanno realizzato tali presunte discriminazioni o persecuzioni, non facendosi cenno ad alcun dato, cronologico o fattuale, da cui poter evincersi il riferimento o, quantomeno, l'allusione ad uno o più eventi specifici.

Non configurandosi pertanto il reato di Diffamazione, nella forma contestata di cui al II comma dell'art. 227 c.p.m.p., e dovendosi pertanto derubricare la fattispecie in quella di cui al I comma del medesimo articolo - punita con pena non superiore a mesi sei e dunque procedibile d'ufficio soltanto a seguito di richiesta di procedimento del Comandante di Corpo ex art. 260, II comma, c.p.m.p. -, deve concludersi per una sentenza di proscioglimento per difetto della suddetta condizione di procedibilità.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli articoli 529 c.p.p.; 261 e 364 c.p.m.p.;

DICHIARA

non doversi procedere a carico di _____ in ordine al reato a lui

ascritto in epigrafe, esclusa l'aggravante di cui all'art. 227 comma 2
c.p.m.p., giacché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza
di richiesta di procedimento del Comandante di Corpo.

Deposito sentenza entro trenta giorni.

Roma, 27 gennaio 2015

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(dott.ssa Francesca Maria FRATTAROLO)

(dott. Antonio LEPORE)

Francesca Maria Frattarolo

Antonio Lepore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 24 FEB. 2015

ASSISTENTE AMM. S.A. GIUDIZIARIO

(Maria Laura GUERRIERI)

Maria Laura Guerrieri